

Cons. Stato, Sez. IV, Sent., (data ud. 18/09/2024) 01/10/2024, n. 7883**CACCIA E PESCA****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9111 del 2020, proposto da Associazione V.D.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Vallecrosia, non costituito in giudizio;

nei confronti

C.I., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00552/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2024 il Cons. Massimo Santini e udito l'Avv. Rizzato;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Veniva impugnata, da parte della appellante associazione ambientalista, l'ordinanza comunale contingibile ed urgente n. 14 del 14 dicembre 2016 con cui il sindaco di Vallecrosia ha disposto la cattura e l'abbattimento dei cinghiali presenti sul territorio comunale nelle immediate vicinanze del centro abitato e nelle aree abitate anche in zone agricole e rurali e in prossimità delle reti viarie più trafficate.
2. Il TAR Liguria dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse in quanto l'ordinanza, al momento della decisione, aveva ormai esaurito i propri effetti (31 gennaio 2017 termine finale di efficacia dell'ordinanza).
3. L'associazione medesima appellava la decisione di primo grado per erroneità nella parte in cui il ricorso è stato dichiarato improcedibile, e ciò in quanto sussisterebbe ancora l'interesse strumentale e concreto alla decisione nel merito del medesimo. Venivano dunque riproposte le censure di primo

grado riguardanti la violazione dell'art. 54 TUEL, dell'art. 36 della L.R. n. 29 del 1994, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento stesso.

4. Non si costituiva in giudizio l'appellata amministrazione comunale.

5. All'udienza di smaltimento del 18 settembre 2024 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

6. Tutto ciò premesso, va innanzitutto accolto il primo motivo di appello dal momento che:

6.1. Per giurisprudenza costante, l'azione giurisdizionale è sorretta da un interesse di carattere processuale consistente in un'utilità, di carattere finale o quantomeno strumentale rispetto al bene della vita perseguito, che si verrebbe ad ottenere con l'accoglimento del ricorso, a fronte di una lesione subita dall'illegittimità dell'azione amministrativa (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2024, n. 3445);

6.2. Ebbene, nel caso di specie l'interesse strumentale ad accertare la legittimità o meno del provvedimento sussiste proprio al fine di poter indirizzare e conformare la futura attività amministrativa del comune e dunque di evitare, in caso di fondatezza del ricorso, che la stessa amministrazione possa in qualche modo incorrere nei medesimi eventuali errori;

6.3. Una simile esigenza di "indirizzo dell'azione amministrativa" risulta piuttosto evidente ove soltanto si consideri la peculiarità del settore da disciplinare (attività venatoria) caratterizzato da stagionalità e dunque da ripetitività dei medesimi provvedimenti autorizzatori (predisposizione dei calendari venatori con cadenza regolare), pur se a carattere straordinario come nel caso di specie;

6.4. Di qui la persistente utilità di una pronuncia la quale affermi principi che, pur se non direttamente spendibili nel caso concreto, ben potrebbero trovare applicazione, in funzione di indirizzo ed anche di correzione ove necessario, in occasione di situazioni analoghe a quelle di specie (problema cinghiali vicini alle abitazioni);

6.5. Del resto, come correttamente affermato nella giurisprudenza di primo grado: "tenuto conto dei fisiologici tempi del processo e della limitata efficacia temporale dei calendari venatori, ritenere che venga meno l'interesse al ricorso una volta che questi ultimi abbiano cessato di produrre effetti significherebbe rendere claudicante, in una materia sensibile quale quella della tutela dell'ambiente, il diritto a ottenere una decisione sul merito del ricorso" (TAR Catanzaro, sez. I, 24 settembre 2020, n. 1470);

6.6. Alla luce di quanto appena rilevato, il primo motivo di appello deve dunque essere accolto.

7. Nel merito, ossia con riguardo ai motivi non altrimenti affrontati in primo grado e qui ritualmente riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a., osserva il collegio che:

7.1. E' stato fatto ricorso al potere extra ordinem del sindaco senza tuttavia preventivamente vagliare la possibilità di percorrere la via ordinaria prevista dalla normativa regionale vigente e, comunque, dopo avere accertato la inutilità dei mezzi sempre in via ordinaria contemplati dalla normativa stessa;

7.2. In proposito si richiama l'art. 36, comma 5, della L.R. Liguria n. 29 del 1994, a norma del quale: "Per far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale, la Regione, durante la stagione venatoria, può autorizzare un programma di prelievo nelle aree soggette agli istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino interessato";

7.3. Dunque, proprio per fare fronte a tale peculiare problema (presenza del cinghiale) la Regione Liguria ha a suo tempo già previsto che il relativo abbattimento dovesse essere:

a) contemplato durante la "stagione venatoria" e non al di fuori della stessa (ciò allo scopo di evitare situazioni di stress eccessivo per gli habitat naturali e per le popolazioni residenti);

b) preceduto da un programma straordinario da sottoporre a specifica autorizzazione;

c) riservato a squadre di cacciatori "scelti";

7.4. Ebbene nel provvedimento impugnato non si dà conto di avere eventualmente chiesto la attivazione di tali poteri e di tali percorsi procedurali alla Regione (in particolare: avvio di un programma straordinario di abbattimento da affidare a soggetti specifici ossia dotati di particolare formazione), onde poter poi adeguatamente giustificare l'intervento sussidiario di livello comunale, né si dà conto di eventuali episodi particolarmente eccezionali e pericolosi per la popolazione residente (si parla infatti di meri "avvistamenti" di cinghiali e di "potenziale pericolo per la circolazione dei veicoli"), si dà poter giustificare eventuali provvedimenti straordinari ed urgenti quali quello di specie (ordinanza sindacabile contingibile);

7.5. Nel provvedimento si fa solo generico riferimento ai danni prodotti dai cinghiali (peraltro alle cose e non anche alle persone o alla circolazione) ma non si fa mai cenno ad eventuali previ interessamenti o coinvolgimenti degli organi regionali a tanto specificamente preposti sulla base della richiamata normazione territoriale;

7.6. Di qui il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, oltre che la violazione della richiamata disposizione regionale e, dunque, il conseguente accoglimento delle censure in questa sede specificamente riproposte.

8. In conclusione il ricorso in appello è fondato con conseguente accoglimento, altresì, del ricorso di primo grado e dunque annullamento dell'ordinanza comunale sopra indicata.

9. Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della peculiarità delle esaminate questioni.

10. Quanto infine alla liquidazione del compenso da gratuito patrocinio si ritiene di accogliere parzialmente la relativa richiesta di parte appellante nella misura di euro 2 mila 400 oltre IVA, CPA e spese generali. E ciò sulla base di quanto previsto dal testo unico sulle spese di giustizia e dal D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, accoglie altresì il ricorso di primo grado ed annulla l'ordinanza sindacale n. 14 del 14 dicembre 2016.

Spese compensate.

Liquida, in favore dell'avv. Rizzato, la somma di euro 2.400 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Oreste Mario Caputo, Presidente FF

Ugo De Carlo, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere